

REGOLAMENTO (CE) N. 1646/2005 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

B. PROCEDURA IN CORSO

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2604/2000⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET), avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 («prodotto in esame»), normalmente dichiarato sotto il codice NC 3907 60 20 e originario, tra l'altro, dell'India. La misura consiste nell'applicazione di un'aliquota di dazio specifica di 181,7 EUR/t, fatta eccezione per le importazioni provenienti da alcune società esplicitamente menzionate, a cui si applicano aliquote di dazio individuali.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2603/2000⁽³⁾, il Consiglio ha contemporaneamente istituito un dazio compensativo definitivo sotto forma di un importo specifico di 41,3 EUR/t sulle importazioni nella Comunità dello stesso prodotto originarie dell'India, fatta eccezione per le importazioni provenienti da alcune società specificamente menzionate, a cui si applicano aliquote di dazio individuali.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 83/2005 (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 822/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 3).

1. Domanda di riesame

- (3) Successivamente all'istituzione di misure definitive, la Commissione ha ricevuto la richiesta di avviare un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 in relazione a un nuovo esportatore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, da parte del produttore-esportatore indiano South Asian Petrochem Limited («la società»). La società ha affermato di non essere collegata a nessuno dei produttori-esportatori indiani oggetto delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. Ha inoltre dichiarato di non avere esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta originaria (1° ottobre 1998-30 settembre 1999), ma di avere iniziato a farlo in seguito.

2. Avvio del riesame relativo al nuovo esportatore

- (4) La Commissione ha esaminato le prove presentate dalla società e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 33/2005⁽⁴⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 in relazione alla società richiedente e ha cominciato l'inchiesta.
- (5) A norma del regolamento (CE) n. 33/2005, il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 è stato abrogato con riguardo alle importazioni del prodotto in questione fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società interessata e, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali sono state invitate ad adottare opportune misure per la registrazione di tali importazioni.
- (6) Simultaneamente e per gli stessi motivi, facendo seguito a una richiesta della società, la Commissione ha avviato un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri delle Comunità europee⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ GU L 8 del 12.1.2005, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.